

IN BREVE n. 39 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese AGOSTO 2024
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 settembre riferito al mese di agosto 2024

| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | Base di riferimento: 2010 = 100 | | | | | | | | | | | |
| | Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730 | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 106,5 | 106,8 | 107,0 | 107,1 | 107,2 | 107,3 | 107,2 | 107,4 | 107,0 | 107,2 | 107,0 | 107,0 |
| % | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Base di riferimento: 2015 = 100 | | | | | | | | | | | |
| | Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07 | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 99,7 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 100 | 100 | 100 | 100,3 |
| % | +0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | +0,1 | -0,1 | +0,1 | +0,4 |
| 2017 | 100,6 | 100,0 | 101,0 | 101,3 | 101,1 | 101,0 | 101,0 | 101,4 | 101,1 | 100,9 | 100,8 | 101,1 |
| % | +0,9 | +1,5 | +1,4 | +1,7 | +1,4 | +1,1 | +1,0 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | +0,8 | +0,8 |
| 2018 | 100,5 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 102,0 | 102,2 | 102,5 | 102,9 | 102,4 | 102,4 | 102,2 | 102,1 |
| % | +0,9 | +0,5 | +0,7 | +0,4 | +0,9 | +1,2 | +1,5 | +1,5 | +1,3 | +1,5 | -0,2 | +1,0 |
| 2019 | 102,2 | 102,3 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 103,2 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,5 |
| % | +0,7 | +0,8 | +0,8 | +0,9 | +0,7 | +0,5 | +0,2 | +0,3 | +0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,4 |
| 2020 | 102,7 | 102,5 | 102,6 | 102,5 | 102,3 | 102,4 | 102,3 | 102,5 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 102,3 |
| % | +0,5 | +0,2 | +0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,7 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,2 |
| 2021 | 102,9 | 103,0 | 103,3 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 104,2 | 104,7 | 104,5 | 105,1 | 105,7 | 106,2 |
| % | +0,2 | +0,5 | +0,7 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | +1,9 | +2,1 | +2,6 | +3,0 | +0,6 | +0,5 |
| 2022 | 107,7 | 108,8 | 109,9 | 109,7 | 110,6 | 111,9 | 112,3 | 113,2 | 113,5 | 117,2 | 117,9 | 118,2 |
| % | +4,7 | +5,6 | +6,4 | +5,8 | +6,8 | +7,8 | +7,8 | +8,1 | +8,6 | +11,5 | +11,5 | +11,3 |
| 2023 | 118,3 | 118,5 | 118,0 | 118,4 | 118,6 | 118,6 | 118,7 | 119,1 | 119,3 | 119,2 | 118,7 | 118,9 |
| % | +9,8 | +8,9 | +7,4 | +7,9 | +7,2 | +6,0 | +5,7 | +5,2 | +5,1 | +1,7 | +0,7 | +0,6 |
| 2024 | 119,3 | 119,3 | 119,4 | 119,3 | 119,5 | 119,5 | 120,0 | 120,1 | | | | |
| % | +0,8 | +0,7 | +1,2 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,4 | +0,8 | | | | |

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: agosto 2024 - data di pubblicazione: 16 settembre 2024 - prossima pubblicazione: 30 settembre 2024

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

| | |
|---|---------------|
| Indice generale FOI (*) | +120,1 |
| Variazione percentuale rispetto al mese precedente | +0,1 |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente | + 0,8 |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti | + 6,1 |

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - AGOSTO 2024

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **120,1**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2023, vanno rivalutate dello **1,756939%**.

MANOVRA, ECCO I NUOVI TAGLI ALLE PENSIONI: SFORBICATE A PARTIRE DAI 1.650 EURO - La Stampa a cura di Paolo Baroni - 13 settembre 2024

https://www.lastampa.it/economia/2024/09/13/news/manovra_ecco_i_nuovi_tagli_alle_pensioni-14630068/

Scure sugli assegni più alti: così il governo risparmia un altro miliardo di euro che si sommano ai 10 del 2023-24. Protesta la Cgil: basta fare cassa sui pensionati.

Se il governo, come del resto ha già confermato la stessa Giorgia Meloni, replicherà il meccanismo già introdotto l'anno passato le pensioni degli italiani l'anno prossimo verranno alleggerite di un altro miliardo di euro. Che si sommano ai 10 miliardi tolti quest'anno per effetto del recupero ridotto dell'inflazione disposto con la legge di Bilancio approvata a fine 2023.

«Il governo torna nuovamente a colpire le pensioni per fare cassa» denuncia Lara Ghiglione, segretaria confederale della Cgil, secondo la quale le proposte che stanno circolando nelle ultime settimane destano grande preoccupazione. «Dopo aver peggiorato la legge Monti/Fornero con le ultime due leggi di bilancio, eliminando qualsiasi flessibilità in uscita, si profilano nuovi tagli per il 2025» spiega la sindacalista».

Dopo aver ridotto in maniera pesante la rivalutazione per il 2023 e il 2024 **il governo sta infatti pensando di colpire nuovamente i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo, vale a dire pensioni appena superiori a 1.650 euro**, che rileva la Cgil sono tutt'altro che pensioni ricche generando «perdite enormi che si accumulano nel tempo e non sono più recuperabili per i pensionati e le pensionate che hanno lavorato per una vita e che continuano a sostenere questo Paese, pagando tasse e contributi».

.....
.....

Quanto ha già risparmiato lo Stato?

Complessivamente la stretta sulla perequazione fino ad oggi ha già prodotto un risparmio per le

casse dello Stato, con conseguente taglio sulle pensioni, di oltre 3 miliardi e mezzo nell'anno 2023 e di oltre 6 miliardi e 800 milioni nell'anno 2024. **Per il decennio 2023/2032 il risparmio contabilizzato nella documentazione sopra specificata ammonta ad oltre 61 miliardi di euro.** Al netto degli effetti fiscali, la minore spesa pensionistica contabilizzata è stata di oltre 2 miliardi e 100 milioni di euro, nel 2023 e di oltre 4 miliardi di euro nel 2024. Nel decennio 2023/2032 la minore spesa pensionistica contabilizzata ammonta complessivamente a 36 miliardi e 805 milioni di euro, pari esattamente al 60% della minore spesa lorda (trattandosi di un intervento che riduce le pensioni medie alte, la trattenuta media fiscale è stata stimata nella misura del 40% del mancato incremento di perequazione).

Secondo la Cgil «non è possibile continuare a evocare la solidarietà tra generazioni, cercando di mettere i pensionati di oggi contro i giovani. La verità è un'altra: con molta probabilità la prossima legge di bilancio non prevederà alcun investimento reale per i giovani, mentre si continueranno a penalizzare i pensionati».

Sono diversi gli strumenti a sostegno del reddito previsti nel nostro Paese in favore di persone disoccupate o che si trovino senza lavoro: provvedimenti necessari ma, spesso, strutturati con un'ottica puramente assistenzialista che finisce con l'incentivare sommerso ed elusione fiscale

Alberto Brambilla e Claudio Negro

INAIL - BANDO ISI 2023: PROROGA TERMINE UPLOAD DELLA DOCUMENTAZIONE da DplMo - fonte: Inail

L'Inail informa che il termine di scadenza per la fase di *upload* della documentazione efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi cronologici provvisori è rinviato, improrogabilmente, alle ore 18:00 del 24 settembre 2024.

Entro e non oltre tale termine, a pena decadenza, le imprese la cui domanda risulta ammessa al finanziamento sono tenute a trasmettere la documentazione a completamento della stessa con le modalità previste dall'Avviso pubblico ISI 2023.

C'È ANCORA UN GIUDICE CHE CREDE NELLA LETTERA E SPIRITO DELLA COSTITUZIONE VIGENTE E LA RISPETTA ad integrazione del precedente articolo

Analisi e commento dell'Ordinanza sulla rivalutazione delle pensioni di M. Poerio, Presidente nazionale Federspev e Segretario Generale Confedir S. Biasioli, Segretario nazionale FEDER.S.P.e V e Consigliere CNEL.

Finalmente, dopo tanti "rigetti" da parte delle Corti dei Conti regionali adite dai nostri associati pensionati (Venezia, Trieste, Bolzano, Brescia, Roma, ecc.), la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana ha pronunciato la Ordinanza n. 33/2024, a firma Dott.ssa Khelena Nikifarava, in qualità di Giudice unico delle pensioni, in cui, a seguito del ricorso di un

Preside in pensione che lamentava i ripetuti tagli alla rivalutazione delle pensioni in godimento di maggiore importo, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, c. 309, della legge 29/12/2022, n.197 (bilancio di previsione 2023), nonché dell'art. 69, c.1, della legge 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con riferimento principalmente agli artt. della Costituzione vigente nn. 1, 3, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per le decisioni di merito e competenza.

Da un attento esame di questa ordinanza non si può non riconoscere al suo estensore una grande competenza, impegno, serietà, approfondimento, onestà, terzietà, documentazione, coerenza: onore al merito!

Ci auguriamo che altre Corti dei Conti condividano (come ha già fatto la Campania) la stessa posizione.

E così, dopo più di 20 anni di tagli parziali o totali alla perequazione delle pensioni, ed in mancanza di censure chiare e severe della Corte Costituzionale, quelle medio alte nel tempo hanno perso almeno il 30% del potere d'acquisto ma di più hanno perso le pensioni che hanno dovuto subire anche l'esproprio proletario di sovietica memoria del "contributo di solidarietà".

L'Ordinanza anzidetta evidenzia appunto contraddizioni e distonie rispetto al dettato costituzionale, vecchie e nuove, in cui è incorso il legislatore in materia di indicizzazione delle pensioni, tra cui:

- il contrasto tra la manovra 2023 (L. 197/2022), di tipo espansivo con impiego di risorse in deficit, tali da giustificare la sospensione delle regole del Patto di Stabilità UE, e "l'introduzione delle misure volte a limitare l'adeguamento dei trattamenti pensionistici all'aumento del costo della vita, destinate a penalizzare proprio la categoria più debole - in ragione dell'età - di fronte ai rischi specifici del virus, gravata dal conseguente aumento delle spese per l'attività di prevenzione e cura";
- nel 2023 (con svalutazione previsionale al +7,3% e definitiva al + 8,1%) si è ritornati in materia di perequazione delle pensioni ai più penalizzanti ed ingiusti criteri introdotti dal Governo Letta con legge 147/2013, secondo cui la rivalutazione avveniva, ed avviene, secondo una unica percentuale, decrescente rispetto al valore complessivo dell'assegno e sull'intera misura di una singola pensione, senza alcuna fascia di rivalutazione piena e vera almeno su una quota parte dell'assegno pensionistico stesso, dopo un solo anno (2022, con svalutazione previsionale al +1,7% e definitiva al+ 1,9%) di ritorno al sistema a scaglioni (con la legge di bilancio 234/2021 del Governo Draghi, sulla falsariga della legge 388/2000) che prevedeva una specifica rivalutazione rispetto ai diversi importi di una stessa pensione, cioè +100% indice Istat per gli importi fino a 4 volte il minimo INPS; + 90% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo e + 75% per i restanti importi oltre le 5 volte il minimo anzidetto.

Criterio questo che garantiva un recupero complessivo, rispetto all'inflazione accertata, per le pensioni oltre 10 volte il minimo, dell'80% o poco più, mentre per le pensioni di pari importo la rivalutazione si ferma nel 2023 al 32% e nel 2024 (L.213/2023) addirittura al 22%. C'è francamente da chiedersi se il legislatore delle leggi di bilancio 2023 e 2024 (Governo Meloni) pensasse più a ritassare le pensioni medio-alte in godimento, piuttosto che difenderne il valore effettivo dagli insulti inflazionistici;

- ciò premesso, l'Ordinanza "si pone un dubbio della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.1, c.309, della legge n.197/2022 in relazione all'art. 1, primo comma, all'art. 36, primo comma, e all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto il fondamento lavoristico della Repubblica (art. 1, primo comma, Cost.), appare in contrasto con le misure che riducono in modo particolarmente incisivo la proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione, nello specifico nella forma di retribuzione differita rappresentata dal trattamento pensionistico previdenziale (art.36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.), mentre lo stesso provvedimento destina stanziamenti particolarmente rilevanti - in parte finanziati in deficit- a finalità diverse e di minore

pregnanza costituzionale, in contrasto anche con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.”(ad esempio: super-indicizzazione al 120-150% delle pensioni minime in chiara prospettiva assistenziale);

- d'altra parte la millantata giustificazione del raffreddamento delle indicizzazioni per contenere le dinamiche inflazionistiche è semplicemente ridicola perché l'inflazione attesa nel 2022-2023 aveva origini extra nazionali: tensioni geopolitiche, crisi energetica, ripresa economica dopo il periodo pandemico di depressione;
- e tuttavia, nonostante la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui la "proporzionalità ed adeguatezza (retribuzioni-pensioni) non devono sussistere solo al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta", e che "per scongiurare il verificarsi di un non sopportabile scostamento tra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza", specie dal 2008 ad oggi:
 - a) le ripetute de-indicizzazioni hanno prodotto danni strutturali, permanenti e crescenti, alle pensioni medio-alte, infatti l'effetto si cumula nel tempo, visto che anche le indicizzazioni future saranno applicate ad importi ridotti, specie quando i tagli sono insistiti, quasi abitualmente e con accanimento, cosa che la Consulta aveva ammonito ripetutamente Governo e Parlamento dal non continuare a fare;
 - b) i titolari di pensioni medio-alte, che hanno avuto di diritto liquidata una pensione di tipo retributivo, si trovano di fatto a godere oggi di una pensione, svilita nella misura, di tipo contributivo, attraverso il subdolo meccanismo della ridotta indicizzazione, senza modifiche ordinamentali e di calcolo della pensione acquisita, decretata, consolidata;
 - c) l'intervento di de-indicizzazione è stato così grossolano e sprovveduto, che è stato necessario ricorrere ad una norma di salvaguardia che interviene quando, calcolando la perequazione con la percentuale di propria spettanza (sulla base del valore complessivo della pensione personale), il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente, anch'esso perequato, importo che viene comunque assicurato (quantomeno nel biennio 2023-2024);
 - d) e ci sono addirittura orientamenti politici che vorrebbero modificare l'art.38 della Costituzione, che fa riferimento all'adeguamento necessario delle pensioni, cosicché la loro erogazione e misura sarebbe condizionata solo dalle esigenze del bilancio dello Stato;
- ed invece, secondo l'Ordinanza in esame, *“le disposizioni legislative che prevedono la rivalutazione in misura decrescente all'ammontare dell'importo del trattamento pensionistico, si espongono ai dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della progressiva assimilazione di trattamenti pensionistici di carattere previdenziale - quindi parametrati sulla qualità e quantità (art.36, primo comma, Cost.) del lavoro svolto durante la vita attiva del lavoratore – alle prestazioni di carattere assistenziale, parametrati, invece, esclusivamente o prevalentemente, allo stato di bisogno”*. Inoltre, *“la penalizzazione dei titolari di trattamenti pensionistici più elevati lede, infatti, non solo l'aspettativa economica (comunque di per sé già tutelata a livello costituzionale), ma anche la stessa dignità del lavoratore in quiescenza, in quanto in tale prospettiva la pensione più alta non risulta considerata dal legislatore come il meritato riconoscimento per il maggiore impegno e capacità dimostrati durante la vita economicamente attiva, ma alla stregua di un mero privilegio, sacrificabile anche in un'asserita ottica dell'equità intergenerazionale”*.

Su queste argomentazioni, su queste problematiche, FEDER.S.P.eV., CONFEDIR, APS-LEONIDA, scrivono, sollecitano, promuovono ricorsi da anni, e continueranno a farlo, nella certezza che non ci troviamo di fronte solo a “non manifestamente infondate” questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che attengono alla mancata indicizzazione delle pensioni

medio-alte, ma a veri e propri sfregi a principi e valori sacralizzati nella Costituzione vigente della Repubblica.

In particolare, al di là della fine qualificazione giuridica, la mancata indicizzazione delle pensioni medio-alte in godimento si configura come una tassazione impropria ed aggiuntiva, una vera “patrimoniale”, senza però avere i requisiti richiesti al prelievo tributario legittimo (art.53 della Cost.), vale a dire la generalità e progressività del prelievo e la proporzionalità dello stesso: si distribuiscono infatti contemporaneamente penalizzazioni o favori, vale la legge del tutto o del nulla.

Ma la categoria fiscale dei dirigenti, funzionari quadri e alte professionalità alle quali apparteniamo e rappresentiamo, che si colloca mediamente oltre 55.000 € lordi/anno di reddito, per intenderci oltre 8 volte il minimo INPS, gratificata (si fa per dire) dal 37 al 22 % della rivalutazione riconosciuta sulla base della svalutazione accertata, rappresenta quasi il 5% di tutti i contribuenti italiani e sostiene già quasi il 40% del gettito IRPEF totale del Paese (rapporto 1: 8).

Qualche cifra esplicativa: secondo calcoli effettuati dal nostro Centro studi e di altre Confederazioni continuare a tagliare la rivalutazione delle pensioni sulla base di quanto già verificatosi nel 2023 e 2024 significherebbe per il Governo recuperare per il 2025 un miliardo di euro che si aggiungerebbe agli oltre dieci miliardi degli ultimi due anni.

Una pensione che nel 2022 ammontava a poco più di 1.700 euro netti (non certo una pensione d'oro) solo nel triennio 2023-2025 subirà un taglio di circa 1000 euro netti e una pensione di € 2.600 netti subirà una perdita di oltre 4.500 euro, tagli che proiettati sull'aspettativa di vita saranno di oltre 8.700 euro netti per la pensione di € 1.700 netti e di circa 44.500 per la pensione di 2.600 euro netti.

Nel decennio 2023-2032 questo furto ammonterebbe a oltre 61 miliardi di euro netti. Si tratta di un indegno furto di reddito di reale contribuzione. Cosa ancora possono chiederci?


Prendiamo atto che oggi quasi tutte le forze politiche affermano che il ceto medio “è stato ingiustamente penalizzato”, ma chi riconosce la penalizzazione è lo stesso che l'ha inferta!

Confidiamo, quindi, nell'intervento della Corte Costituzionale ma anche in una legge di bilancio giusta ed equa che tuteli le persone anziane ed il potere d'acquisto delle loro pensioni.

Prof. Michele Poerio



Dr. Stefano Biasioli



Roma, 16/09/2024

Ricordiamo che la sterilizzazione della perequazione è un danno strutturale e permanente perché si ripercuote in tutti gli anni successivi: gli importi riconosciuti a titolo di rivalutazione in un determinato anno si sommano al valore della pensione e costituiscono la base di calcolo per gli adeguamenti dell'anno successivo e così via.

E' una forma occulta di balzello “usque ad finem” a carico del pensionato che ha sempre pagato e continua a pagare onestamente fior di tasse ...

Sezione regionale di controllo Lombardia Deliberazione 172/2024/PAR Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Incarichi retribuiti per i dipendenti titolari di pensioni non di vecchiaia

 [Corte dei CONTI 2024 172SRCLOMB-PAR.pdf](#)

La Corte riscontra un parere “*sulla sussistenza del divieto sancito dall'articolo 25 della legge 724/1994 per i dipendenti titolari di pensioni non di vecchiaia per incarichi retribuiti affidati dall'amministrazione di provenienza o dalle amministrazioni con cui gli stessi abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei 5 anni precedenti a quelli di cessazione*”. Nella richiesta del Comune istante si possono enucleare due distinti quesiti: a) *se sia rilevante la forma di collocamento in quiescenza* (se pensione anticipata di anzianità, richiamata dall'art. 25 della L. 724/1994, o pensione di vecchiaia); b) *come debba essere qualificata l'attività di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto (ovvero, se consulenza o collaborazione) al fine di stabilire se rientri o meno tra gli incarichi vietati*. La Sezione di controllo osserva che per l'esatta qualificazione dell'attività oggetto del quesito occorre valutare con attenzione l'oggetto dell'incarico anche per evitare interpretazioni antielusive delle norme vigenti. Solo se l'attività da svolgere è di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto ed è limitata ad una formazione di orientamento ed al primo affiancamento, circoscritta nel tempo (poche settimane), l'attività può essere qualificata di *mera assistenza* e, quindi, non ricompresa nei limiti e divieti della normativa. Ove, invece, essa consista in un supporto qualificato per adiuvarlo o formare il neoassunto nello svolgimento di determinate materie (ad es. edilizia, appalti, discipline finanziarie) l'attività va qualificata come *consulenza* che rientra tra gli incarichi di collaborazione ad esperti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001. La Sezione nello specifico non può esimersi dal rilevare che l'attività di formazione del neoassunto non richiede, di norma, una “*mera assistenza*” ma, in presenza di attività complesse, un sostegno conoscitivo da parte di un esperto, maturato nella pregressa esperienza e conoscenza.

La rivalutazione delle pensioni è il processo con cui gli assegni pensionistici vengono aggiornati ogni anno in base all'inflazione registrata dall'Istat. Questo è stabilito dalla legge n. 448 del 1998, che prevede un adeguamento al 100% per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, mentre per le fasce superiori la rivalutazione è ridotta al 90% e al 75% per importi più elevati. Negli ultimi anni, però, queste regole sono state applicate raramente, se non nel 2022 con il governo Draghi. Successivamente, con l'aumento dell'inflazione, il governo Meloni ha introdotto un nuovo sistema di sei fasce, che penalizza le pensioni superiori a quattro volte il minimo, riducendo la rivalutazione sull'intero importo e non solo sulla parte eccedente.

Le attuali fasce di rivalutazione delle pensioni nel 2024

- **fino a 4 volte il trattamento minimo:** rivalutazione del 100%
- **oltre 4 e fino a 5 volte il minimo:** rivalutazione dell'85%
- **oltre 5 e fino a 6 volte il minimo:** rivalutazione del 53%

- **oltre 6 e fino a 8 volte il minimo:** rivalutazione del 47%
- **oltre 8 e fino a 10 volte il minimo:** rivalutazione del 37%
- **oltre 10 volte il minimo:** rivalutazione del 22%.

Questo nuovo sistema ha portato un ex dirigente scolastico a fare ricorso presso la Corte dei Conti della Toscana, che ha deciso di rimandare la questione alla Corte Costituzionale. Secondo la magistratura contabile, queste misure penalizzano sia economicamente che moralmente i pensionati, trattando le pensioni più alte come un “privilegio sacrificabile”, compromettendo la proporzionalità del sistema.

Ricordiamo che la sentenza 234 della Corte Costituzionale aveva stabilito che il legislatore può modificare le regole della rivalutazione per le pensioni più alte, purché tale blocco non duri più di tre anni, ma il blocco è in atto da diversi anni...anche la dilazione dei pagamenti dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico è stato dichiarato “illegittimo” dalla Corte Costituzionale, ma finora non è stata fatta nessuna correzione...

PENSIONI, LE SIMULAZIONI DEGLI EFFETTI DEL TAGLIO SULLA PEREQUAZIONE. LA CGIL: «NON TOCCATE LE RIVALUTAZIONI»

a cura di Massimiliano Jattoni Dell'Asén

La Cgil ha provato a calcolare quanto perderebbero gli assegni pensionistici se il governo decidesse di tagliare ancora le rivalutazioni nel 2025. Secondo il sindacato l'esecutivo recupererebbe il prossimo anno «un miliardo di euro».

LEGGI NEL DOCUMENTO ALLEGATO

ALLEGATI A PARTE - Pensioni, le simulazioni degli effetti del taglio sulla perequazione (documento 183)

INPS - GESTIONE UNITARIA PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI: CHIARIMENTI FONDO

da DplMo - fonte: Inps
L'INPS, con il messaggio n. 3028 del 13 settembre 2024, illustra i termini e le modalità di adesione al Fondo credito per i dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

In particolare, i dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, prossimi alla cessazione dal servizio e che intendano iscriversi al Fondo credito dopo il pensionamento, possono aderire al Fondo entro l'ultimo giorno di servizio. Eventuali domande di adesione presentate oltre il termine non saranno accolte.

Inoltre, l'Istituto fornisce le modalità procedurali in sede di invio dell'ultima denuncia relativa al lavoratore in servizio per l'indicazione di uno specifico codice di cessazione, che identifichi sia i casi di accesso alle procedure di esodo ed espansione, sia i casi di accesso all'APE sociale.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3028 del 13.09.2024 (documento 184)

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “il Senso civico” dedicata alla LIS “Lingua dei Segni Italiana”
 - Data di emissione: 14 settembre 2024

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicata all’Italia Ospite d’Onore 2024 alla Fiera internazionale del Libro di Francoforte
 - Data di emissione: 17 settembre 2024



- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicata all’Italia Ospite d’Onore 2024 alla Fiera internazionale del Libro di Francoforte
 - Data di emissione: 17 settembre 2024

INAIL - DANNO BIOLOGICO: RIVALUTAZIONE ANNUALE DEGLI IMPORTI DI INDENNIZZO da DplMo - fonte: Inail

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 26 del 16 settembre 2024, con la quale informa che con [decreto del Ministro del lavoro del 16 luglio 2024, n. 119](#), su proposta del Consiglio di amministrazione Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico nella misura del 5,4%, con decorrenza 1° luglio 2024

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3028 del 13.09.2024 (documento 185)

INPS - RIVISTO L’INTERESSE DI DILAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE RATEALE DEI DEBITI PER CONTRIBUTI E SANZIONI CIVILI da DplMo - fonte Inps

L’INPS, con la circolare n. 89 del 16 settembre 2024, informa che, in base alla decisione della Banca Centrale Europea di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 18 settembre 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,65% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 89 del 16.09.2024 (documento 186)

LEGGI ANCHE:

CONTRIBUTI, CALANO GLI INTERESSI. E CHI PAGA PRIMA PAGA MENO di Valerio Damiani in Pensioni oggi

I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la decisione della Bce di ridurre il tasso di riferimento in misura pari a 60 punti base. Dal 1° settembre 2024 in vigore anche le novità del dl n. 19/2024.

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/contributi-calano-gli-interessi-e-chi-paga-prima-paga-meno>

ONAOISI: “ANCORA PIÙ VICINA AI FIGLI DEI SUOI CONTRIBUENTI”

da Quotidiano Sanità

[Onaosi: “Ancora più vicina ai figli dei suoi contribuenti” - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](https://www.quotidianosanita.it)

Approvato la delibera con la quale l'Onaosi sostiene con interventi economici l'accesso ai servizi dell'infanzia dei figli dei contribuenti viventi dal 13° al 48° mese di vita. "Un atto che spalanca le porte ad una nuova mission che affianca e non sminuisce quella storica da 120 anni e cioè l'assistenza agli orfani", spiega il Consiglio di amministrazione della Fondazione.

 **PENSIONI NON RIVALUTATE, NUOVO CASO ALLA CONSULTA - ALLO STUDIO DEL GOVERNO MELONI ALTRI TAGLI** da La Repubblica a cura di Valentina Conte

Dopo la Toscana, anche **la Corte dei Conti della Campania rinvia alla Corte Costituzionale il taglio all'indicizzazione delle pensioni del governo Meloni per il 2023 e il 2024.**

Secondo le due ordinanze dei giudici contabili – la numero 33 depositata il 6 settembre e la 101 depositata l'11 settembre – il taglio viola la Costituzione.

GOVERNO - TESTO UNICO IN MATERIA DI VERSAMENTI E DI RISCOSSIONE da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 95 del 17 settembre 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

Nel Testo sono ricondotte a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti, tra le quali i numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione stratificatisi nel corso degli ultimi tre decenni.

Il Testo è strutturato in base all'ordinario iter di acquisizione delle entrate, riportando:

- la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi;
- la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva;
- le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
- le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;
- la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell'Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;
- le disposizioni transitorie e finali, nell'ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.

Vi sono, inoltre, tre allegati, che riguardano l'individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l'elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all'interno del testo unico.

MIN.LAVORO: PROTOCOLLO PER GARANTIRE ALLE PERSONE DISABILI UN PIENO ACCESSO AL LAVORO

da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto, in data 17 settembre 2024, il **protocollo d'intesa** tra Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e l'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (Anffas), con l'**obiettivo di garantire alle persone con disabilità il pieno accesso alle opportunità lavorative**.

Il Ministro ha sottolineato l'impegno a costruire una **società inclusiva**, in cui ognuno trovi il suo posto, nella consapevolezza che aprirsi ai diversi talenti delle persone è un modo per arricchire i percorsi. In questo senso la tecnologia e l'informatica possono essere di supporto, così come il Piano nazionale di ripresa e resilienza che sostiene il miglioramento della capacità di inserimento lavorativo e di conseguenza, di un percorso di autonomia.

INAIL - PRESTAZIONI ECONOMICHE: RIVALUTAZIONE PER I SETTORI INDUSTRIA, AGRICOLTURA E MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 25 del 16 settembre 2024, informa che, con decorrenza 1° luglio 2024, è stata rivalutata la misura delle retribuzioni da utilizzare per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail agli assicurati dei settori industria, compresa navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023.

La proposta di rivalutazione è stata adottata con delibera del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2024, n. 20, e approvata con i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 111, n. 113 e n. 114, relativi, rispettivamente, al settore agricoltura, alle prestazioni economiche per medici esposti a radiazioni ionizzanti e al settore industria, comprensivo della navigazione.

Nella circolare sono, inoltre, riportati gli importi rivalutati delle altre prestazioni economiche (assegno una tantum in caso di morte, assegno per assistenza personale continuativa e gli assegni continuativi mensili) e fornite le istruzioni operative per la liquidazione, con la stessa decorrenza, delle prestazioni in corso e per il pagamento dei conguagli dovuti, previsto con il rateo del mese di dicembre.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 25 del 16.09.2024 (documento 187)

LISTE D'ATTESA. DAL MONITORAGGIO DEI TEMPI ALLA DISPONIBILITÀ DELLE AGENDE. ECCO LE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE

da Quotidiano Santà a cura di Luciano Fassari

[Liste d'attesa. Dal monitoraggio dei tempi alla disponibilità delle agende. Ecco le linee guida per la realizzazione della Piattaforma nazionale - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

Ecco la bozza del decreto attuativo del Dl Liste d'attesa in cui vengono fissati i criteri per la costruzione della Piattaforma unica che servirà a monitorare il rispetto dei tempi di attesa per ottenere una prestazione sanitaria. I cittadini potranno accedere in maniera trasparente a dati in tempo reale sul monitoraggio e verificare gli indicatori predisposti per i tempi di attesa.

IL TESTO

PREPENSIONAMENTI - LA RICOSTITUZIONE È A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

da Pensioni Oggi a cura di Bernardo Diaz

Solo l'azienda esodante può presentare, d'intesa con il lavoratore, la domanda di ricostituzione dell'isopensione e dell'indennità mensile nel contratto di espansione.

A differenza di una normale prestazione pensionistica, infatti, l'assegno di esodo è finanziato dal datore di lavoro esodante e, pertanto, è necessario il suo consenso al farsi carico degli oneri aggiuntivi per il pagamento della prestazione

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/prepensionamenti-la-ricostituzione-e-a-carico-del-datore-di-lavoro>

L'INPS, con il messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024, fornisce indicazioni operative, in merito alla possibilità di **ricostituire le prestazioni di esodo**, di **rideterminare l'importo della prestazione** e la sua **scadenza**, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all'accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell'importo.

ALLEGATI A PARTE – INPS Messaggio n.3078 del 19.09.2024 (documento 188)
INPS Allegato 1 Messaggio n.3078 (documento 189)
INPS Allegato 2 Messaggio n.3078 (documento 190)
INPS Messaggio n.2099 del 18.05.2022 (documento 191)

ONAO SI - BANDO 2024 A FAVORE DEI CONTRIBUENTI CON FIGLI IN ETÀ PRESCOLARE

Scadenza: 25 novembre 2024 ore 23:59

Contributo economico a sostegno dei contribuenti per l'inserimento alla scuola dell'infanzia a partire dal secondo al quarto anno di vita.

Per l'anno solare 2024 la Fondazione pubblica il presente bando per l'erogazione di un contributo economico a favore di contribuenti ONAO SI per l'inserimento dei figli nei servizi dell'infanzia pubblici o privati, a partire dal secondo anno al quarto anno di vita.

[Scarica il Bando e la modulistica](#)

INAIL - RADIOLOGI AUTONOMI: RETRIBUZIONE CONVENZIONALE E RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 27 del 16 settembre 2024, con la quale informa che, con decorrenza 1° luglio 2024, è stata determinata la retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche a favore dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023.

La proposta di rivalutazione è stata adottata con delibera del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2024, n. 21, e approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 112.

Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite saranno liquidati d'ufficio e corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.27 de 16.09.2024 (documento 192)

Da ItaliaOggi di venerdì 20 settembre 2024:

nella regione (Veneto), second una indagine dello Spi GCgil, - il 40 per cento delle pensioni è inferiore ai “mille euro” e “per la maggior parte dei pensionati questa è l'unica entrata”. - Le pensioni di vecchiaia rappresentano oltre il 60 per cento di tutte le pensioni.

Ma quanti hanno pagato i contributi?